

ESENTE

1526/131



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Presidente -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -
- Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

R.G.N. 3687/09

Cron. 1526
ESENTE
Rep.

Ud. 17/10/12

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

B [] S [] rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Alessia Nanni e Riccardo Cerati ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, Via Appia Nuova n. 45

- ricorrente -

contro

L [] A [] (c.f. []), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Laura Acquistapace e Raffaello A-

Oggetto
FAMIGLIA

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30/03 in vigore:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

1511
2012

Alessandrini ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via del Corso n. 160

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1910 depositata il 17 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2012 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l'avv. Alessia NANNI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la sospensione del giudizio di cassazione;

udito per la controricorrente l'avv. Raffaello ALESSANDRINI, per delega, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni RUSSO, che ha concluso per l'inammissibilità della produzione documentale ex art. 373 c.p.c., la manifesta infondatezza del ricorso e la condanna aggravata alle spese ai sensi dell'art. 385, quarto comma, c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma dichiarò dapprima, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg. S B e A L e poi, con la sentenza de-

finitiva, condannò l'ex marito a corrispondere alla ex moglie un assegno di € 1.291,14 mensili.

Il sig. impugnò la seconda sentenza, tra l'altro riproponendo l'eccezione, già disattesa dal Tribunale, di sospensione del processo per la pendenza del giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio.

La Corte di Bologna ha respinto sia tale eccezione che l'appello.

Il sig. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la sig.ra ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie, con allegati, rispettivamente, la sentenza in data 31 maggio 2012 con cui la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'esecutività in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, e il ricorso per cassazione con cui detta sentenza è stata impugnata, notificato il 4 ottobre 2012. Il ricorrente ha anche chiesto, con la memoria e nella discussione orale, la sospensione del giudizio di cassazione in attesa del giudicato sulla delibazione della sentenza ecclesiastica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso si ripropone, anche in questa sede, la questione della sospensione del processo per la pendenza del giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, sottolineandosi che tale questione è sollevata non già con riferimento al giudizio di divorzio (la cui decisione in primo grado non è stata appellata), bensì con riferimento al giudizio sul riconoscimento dell'assegno divorzile, destinato a concludersi per cessazione della materia del contendere una volta passata in giudicato la sentenza dichiarativa dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

2. - Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte fra giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e aventi finalità e presupposti diversi, ma aventi specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione eccle-



siastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano (Cass. 24990/2010, 11020/2005, 11751/2001 ed altre).

Né un rapporto di pregiudizialità è configurabile ove si prenda in considerazione - come fa il ricorrente - in luogo del giudizio ecclesiastico il successivo giudizio civile di delibazione della sentenza che lo conclude: quest'ultimo giudizio, infatti, non ha ad oggetto la nullità del matrimonio, bensì la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica che l'ha pronunciata.

Il ricorrente tuttavia, come si è visto, pone la questione sotto il particolare profilo che il sopraggiungere del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione comporterebbe la cessazione della materia del contendere nel giudizio, ancora in corso, riguardante l'assegno divorzile.

Neppure sotto tale profilo, però, la questione è fondata, per la decisiva ragione che la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è prevista solo in relazione al rapporto di pregiudizialità fra le cause, non già affinché si produca, nelle more, la cessazione della materia del contendere.

3. - Il ricorso va in conclusione respinto e per le stesse ragioni va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio di legittimità.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, non sussistendo i presupposti per la condanna aggravata ai sensi dell'art. 385, quarto comma, c.p.c. invocata dal P.M.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2011.


Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Francesco Maria Fioretti



Depositato in Cancelleria

23 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

